

Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 36-1856

**Legge regionale 13/2020, articolo 20. Legge regionale 18/2008. Legge regionale 25/2009. Approvazione dei criteri e delle modalita' per il sostegno alle emittenti radiotelevisive e testate giornalistiche locali, nell'ambito della comunicazione istituzionale. Disposizioni di natura autorizzatoria sullo stanziamento del bilancio, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.**

A relazione del Presidente Cirio e dell'Assessore Tronzano:

Premesso che

la Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia, e in conformità dell'art. 12 dello Statuto, riconosce, quale presupposto della partecipazione, l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale e garantisce l'informazione più ampia e plurale sulla propria attività come presupposto per promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità regionale; promuove a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei;

la legge regionale 25 giugno 2008 n. 18 (Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale) prevede interventi regionali a favore della stampa di informazione periodica locale, e alle testate giornalistiche on line, finalizzati a promuovere e valorizzare lo sviluppo sul territorio della piccola imprenditoria editoriale dell'informazione locale;

la legge regionale 26 ottobre 2009 n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica), stabilisce che la Regione promuova l'informazione sugli atti e sulle attività della Giunta e del Consiglio regionale, perseguendo le proprie finalità con interventi diretti a favorire la formazione di un sistema integrato delle comunicazioni (es. editoria fruibile attraverso internet, radio e televisione; cinema; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi), e lo sviluppo equilibrato del mercato della comunicazione con strumenti flessibili di intervento e con provvedimenti di sostegno alle imprese editoriali aventi sede legale o comunque operanti in Piemonte;

tra i principi generali previsti dall'art 4 della l.r. n. 25/2009 sono stabiliti i seguenti:

- favorire le forme di aggregazione editoriale attraverso accordi, consorzi e altre forme associative e di impresa;
- promuovere i prodotti editoriali di qualità sui periodici locali di informazione, sulle emittenti radio-televisive piemontesi e sulle testate on line;
- promuovere la progettazione e realizzazione di nuovi formati di notiziario o programmi di comunicazione di prossimità di interesse regionale, favorendone la fruizione in modalità multicanale;
- favorire la produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi su base locale;

tra gli strumenti di intervento previsti dall'art 6 dalla legge n. 25 rientrano, tra gli altri:

- convenzioni e contratti con le società di telecomunicazione e con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione (art. 6 lett. a);
  - offerte di servizio (art.6 lett. b).

Dato atto che

per quanto riguarda la collaborazione con il sistema delle testate periodiche locali piemontesi, la Giunta regionale del Piemonte ha attivato negli anni, specifici accordi con la F.I.P.E.G. (Federazione Italiana Piccoli Editori di Giornali), libera associazione senza fini di lucro di aziende editrici di giornali a diffusione locale che rappresenta la quasi totalità delle testate di informazione locale, finalizzati all'uscita di pagine di informazione istituzionale sulle testate giornalistiche di informazione periodica locale piemontese;

con D.G.R. n. 1-531 del 22.11.2019 la Giunta regionale ha stabilito di proseguire, per il periodo 2019-2020, la collaborazione con il sistema delle testate periodiche locali piemontesi, sia attraverso quelle associate alla F.I.P.E.G., sia con quelle non aderenti a tale associazione, per la diffusione

dell'informazione istituzionale verso i cittadini piemontesi sulle molteplici attività della Regione; con D.D. n. 293 del 12.12.2019 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e la F.I.P.E.G. (sottoscritta dalle parti il 19/12/2019 – Rep. n. 000471), che regola il rapporto di collaborazione per la pubblicazione delle suddette pagine.

Premesso, inoltre, che:

con D.G.R. n. 2 - 1312 del 4 maggio 2020, è stato approvato il Piano “Riparti Piemonte” relativo alla riprogrammazione di fondi europei e regionali per l’anno 2020 e 2021, al fine di agevolare la ripresa produttiva dopo il fermo delle attività economiche imposto per l’emergenza sanitaria COVID 19;

l'art. 1 della legge regionale n. 13 del 29 maggio 2020 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid 19 - Riparti Piemonte) dispone che *“in riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata da Covid 19, al fine di contenere gli effetti negativi sul contesto socio-economico regionale, si adottano misure finanziarie, di sburocratizzazione e semplificazione, volte a favorire il riavvio delle attività produttive”*;

a supporto della filiera dell'informazione del territorio piemontese, pesantemente compromessa dall'emergenza sanitaria, l'art 20 della suddetta legge prevede, attraverso un'apposita misura straordinaria, il sostegno alle emittenti radiotelevisive e testate giornalistiche locali;

il medesimo articolo dispone che *“in considerazione dell'emergenza da Covid-19, sono stanziati euro 2.000.000,00 da iscriversi nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 a favore delle emittenti radiotelevisive e testate giornalistiche locali aventi sede legale ed operanti in Piemonte, ai sensi della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema ed informatica) e della legge regionale 25 giugno 2008, n.18 (Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale)”*;

Dato atto che

nell'ottica di sviluppo del sistema di comunicazione integrata, risulta fondamentale favorire la comunicazione e l'accesso all'informazione alla comunità regionale, salvaguardare il pluralismo e tutelare il prezioso sistema informativo piemontese nella sua globalità, dalle emittenti televisive e radiofoniche, alle testate giornalistiche cartacee e on line che realizzano e divulgano informazioni con contenuti a valenza regionale;

anche a fronte della grave crisi, il sistema dell'informazione locale si è rivelato un bene essenziale e primario per i cittadini, in grado di fornire informazioni di servizio, approfondimenti di fondamentale importanza per i territori, i comuni, le realtà locali più vicine ai cittadini;

sono stati attivati una serie di incontri e contatti con i principali rappresentanti del sistema dell'editoria locale piemontese e dell'informazione, (Fipeg, Fisc, File, Culturmedia, Legacoop, Consorzio TV, Anso, Frt, Federazione Aeranti – Corallo, Associazione Stampa Subalpina, Ordine dei Giornalisti del Piemonte), finalizzati a condividere, in un momento eccezionale di emergenza sanitaria ed economica, i principi e i criteri generali per definire, alla luce della misura straordinaria d'intervento prevista a favore dei media locali, una fattiva collaborazione operativa con la Regione Piemonte.

Ritenuto che, alla luce di quanto sopra evidenziato, è opportuno in via prioritaria:

salvaguardare i livelli occupazionali del comparto dell'editoria locale;  
sostenere le aziende editrici con sede e attività produttiva in Piemonte;  
sostenere l'attività di informazione locale;  
sostenere la qualità dell'informazione;  
favorire le condizioni per garantire un'informazione libera e plurale;

salvaguardare le aziende editoriali che garantiscano una comprovata anzianità di costituzione e di edizione della testata;

favorire la divulgazione di informazioni sulle tematiche di competenza regionale, sui provvedimenti di importanza strategica, sulle iniziative promosse o partecipate dalla Regione;

Ritenuto, anche alla luce delle valutazioni e dei suggerimenti pervenuti dal sistema dell'informazione locale, al fine di dare corretta applicazione ai principi sopra indicati, di ripartire le risorse previste a favore del sistema dell'informazione locale, sulla base dei seguenti criteri generali:

1) destinatari della misura sono:

A) le Società editrici, Cooperative e associazioni editoriali, con sede legale ed attività produttiva in Piemonte che, in coerenza con quanto previsto dall'art. 9 l.r. n. 18/2008 editano testate giornalistiche:

- con regolarità da almeno due anni dall'entrata in vigore della presente legge e che siano iscritti al registro degli operatori di comunicazione (ROC);

- con una struttura minima di due dipendenti anche part-time e l' utilizzo, come collaboratori redazionali di almeno due giornalisti pubblicitari regolarmente retribuiti.

- con copertura territoriale di capoluoghi provinciali o sovracomunale;

- finalizzati all'informazione locale ed alla valorizzazione dei temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale del Piemonte;

- a carattere almeno settimanale;

-con pluralità di contenuti informativi

Le testate giornalistiche on line devono essere in possesso delle caratteristiche di seguito indicate, coerenti con quanto previsto dall'art. 9 bis della l.r. n. 18/2008:

a) edizione in formato digitale, dinamico e multimediale, della testata;

b) frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;

c) diffusione di informazioni di interesse locale o regionale;

d) sede della redazione in Piemonte;

e) registrazione da almeno due anni della testata giornalistica presente anche online presso il tribunale nella cui circoscrizione la testata ha la redazione;

f) direttore responsabile iscritto all'ordine dei giornalisti;

g) iscrizione della testata al Registro degli operatori di comunicazione (ROC);

h) media di visualizzazioni non inferiore al milione all'anno certificabile;

i) non devono configurare come meri aggregatori di notizie;

j) utilizzare come collaboratori redazionali della propria struttura almeno due giornalisti pubblicitari regolarmente retribuiti;

k) accessibilità del sito per persone con disabilità;

l) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica della testata cartacea locale.

B) Le Società radiotelevisive locali, ivi ricomprese le comunitarie dotate di impianti che operano in Piemonte in forma singola o associata, che producono e diffondono informazioni e formati giornalistici di carattere locale con frequenza quotidiana che presentino i requisiti di cui all'art. 5, comma 3 della l.r. n. 25/09. Si considera operante in Piemonte l'emittente la cui sede legale o operativa principale di messa in onda del segnale radiotelevisivo è ubicata nel territorio regionale ai sensi dell'art. 5 comma 2 l.r. n. 25/2009.

Sono escluse dalla misura le Società editrici, le società radio-televisive, le Cooperative e le associazioni editoriali di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali.

2) Modalità di ripartizione

Sulla base del principio generale della salvaguardia dei livelli occupazionali del comparto dell'editoria locale, le risorse stanziare a sostegno delle emittenti radiotelevisive e delle testate

giornalistiche locali saranno ripartite tra tutti i destinatari in possesso dei requisiti sopra indicati con la seguente modalità:

- una quota fissa minima a garanzia dei beneficiari, non superiore ad Euro 1.000,00 soprattutto nell'ottica di salvaguardare le realtà editoriali locali minori che, in conseguenza della crisi economica in atto, rischiano la chiusura definitiva con grave danno per i lavoratori e per il pluralismo dell'informazione.
- una quota variabile, in misura proporzionale al numero di dipendenti, sulla base del peso occupazionale dimostrato attraverso la presentazione del modello 770 del 2018, relativo alle ritenute Irpef operate su dipendenti, collaboratori e assimilati.

### 3) Strumenti di intervento

La struttura regionale competente procederà attraverso un Avviso esplorativo rivolto agli operatori economici del sistema editoriale e radiotelevisivo operanti in Piemonte, in possesso dei requisiti sopra indicati, all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'uscita di pagine di informazione istituzionale o servizi speciali, format video giornalistici, spot radiofonici, rispettivamente sulle testate giornalistiche di informazione periodica locale piemontese e sulle emittenti radiotelevisive.

Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, la Struttura regionale competente, previa verifica della sussistenza dei requisiti indicati e dell'acquisizione del modello 770 del 2018, predisporrà, nei limiti delle risorse disponibili per tale linea di intervento, un apposito Piano di ripartizione comprensivo della quota fissa sopra indicata e della quota variabile in misura proporzionale, secondo il criterio della dichiarazione 770/2018.

In base al Piano di riparto, gli operatori economici destinatari dell'intervento saranno invitati a presentare, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 (art. 36 comma 2 lett. a), apposita offerta per l'acquisizione diretta degli spazi di informazione istituzionale, produzione e diffusione di format, videogiornalistici e spot radiofonici, su temi di rilevanza regionale, eventi ed iniziative promosse o partecipate dalla Regione.

Le caratteristiche dei rispettivi servizi (tempistiche, diffusione, n. uscite, contenuti, n. format, messe in onda, n. spot, durata ecc) saranno definiti in appositi accordi contrattuali o convenzioni.

I corrispettivi relativi ai servizi di cui sopra dovranno essere coerenti con quanto previsto attualmente dalle convenzioni in atto con la Regione Piemonte (es. Convenzione Regione Piemonte-Fipeg n. rep. 471 del 19/12/19 approvata con DD n. 293 del 12/12/2019), e congrui rispetto agli attuali prezzi di mercato per servizi analoghi.

Tutto ciò premesso e considerato,

- vista la l.r. 31 marzo 2020 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)";
- vista la l.r. 31 marzo 2020, n.8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- visto il capitolo 113168, annualità 2020 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 che prevede uno stanziamento pari a Euro 2.880.517,15;
- visto che relativamente all'annualità 2020 l'assegnazione è pari ad Euro 624.586,00 con una ulteriore disponibilità ad assegnare pari ad Euro 2.255.931,09;
- vista la D.G.R. n.16-1198 del 03.04.2020, avente per oggetto "Legge regionale 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i., che autorizza, fatti salvi gli impegni già assunti e le prenotazioni di impegni già presenti sugli esercizi finanziari 2020-2022, anche a seguito della ricognizione dei residui passivi, la gestione degli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa degli esercizi finanziari 2020-2022, nelle misure ivi indicate;

Ritenuto quindi di autorizzare, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i., le disposizioni di natura autorizzatoria sullo stanziamento del bilancio anno 2020 del capitolo

113168 Missione 01 – Programma 01 nella misura pari del 100% dello stanziamento per complessivi Euro 2.880.517,15;

Ritenuto di demandare al Settore competente della Direzione Coordinamento politiche e fondi europei l'adozione degli atti conseguenti per l'attuazione di quanto previsto nella presente deliberazione;

visti

il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 “*Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli interni*”;

la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 “*Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile*” e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017);

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2017.

La Giunta regionale a voti unanimi espressi nei modi di legge,

*delibera*

di approvare, per l'anno 2020, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 20 della legge regionale 13/2020 e delle leggi regionali 18/2008 e 25/2009, i criteri e le modalità, come riportati in premessa, di riparto dei fondi stanziati a favore degli operatori economici del sistema dell'informazione locale, nell'ambito della comunicazione istituzionale;

di dare atto che lo stanziamento, anche in virtù della l.r. 13./20 art. 20, sul pertinente capitolo 113168 (missione 01 - programma 01), annualità 2020 - bilancio finanziario gestionale 2020-2021 ammonta a € 2.880.517,15;

di approvare, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i., le disposizioni di natura autorizzatoria sullo stanziamento del capitolo 113168 (Missione 01 – Programma 01) del bilancio finanziario gestionale, annualità 2020 nella misura pari del 100% dello stanziamento per un importo complessivo di euro 2.880.517,15;

di demandare al Settore competente della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei l'adozione degli atti conseguenti per l'attuazione della presente deliberazione;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del d.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)